

del sostanziale fallimento della conferenza dell'Aja, tenutasi a fine novembre 2000, che non è riuscita a concordare un'azione comune fra i 184 paesi riuniti per la riduzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze che provocano il buco dell'ozono;

in particolare si è rilevata la profonda differenza fra la posizione degli Stati Uniti e quella dell'Europa e, come se non bastasse, il consueto disaccordo fra i Paesi dell'Unione europea;

la conferenza, che avrebbe dovuto indicare le modalità di applicazione dei parametri ambientali stabiliti nel 1997 a Kyoto, è stata sostanzialmente paralizzata dalla incomunicabilità fra i Paesi del Gruppo Ombrello (USA, Canada, Giappone, Nuova Zelanda ed Australia) ed Europa;

proprio dalla valutazione drammatica dei grandi cambiamenti climatici che, anche nel nostro Paese, sono certamente causa dei disastri ambientali che stiamo subendo, era lecito attendersi uno sforzo corale per « curare il pianeta » e per decidere le modalità per ridurre del 5,2 per cento le emissioni di gas ad effetto serra entro il 2012;

i Paesi del Gruppo Ombrello hanno teorizzato una assurda « commercializzazione » delle quote di gas da immettere nell'atmosfera, rifiutando sostanzialmente ogni intervento di ristrutturazione energetica interna;

non va sottaciuto il fatto che gli Stati Uniti d'America, con il 4 per cento della popolazione mondiale, provocano il 25 per cento dell'inquinamento dell'intero globo;

la tensione per il fallimento della conferenza è stata così forte da comportare addirittura l'annullamento della prevista festa di gala;

occorrerà ora attendere l'appuntamento di Marrakech, fra un anno, per verificare se nel frattempo il lavoro diplo-

matico avrà prodotto un miracolo, peraltro assai difficile attesa l'intransigenza, sul punto, degli Stati Uniti d'America —:

quali siano state le ragioni che hanno impedito ai Paesi dell'Unione europea di raggiungere una totale omogeneità di posizioni (che certamente avrebbero rafforzato la posizione del nostro continente nei confronti dei Paesi del Gruppo Ombrello), e quali siano le iniziative che si intendano assumere, di concerto con i *partners* europei, per far comprendere soprattutto agli Stati Uniti che, senza il sacrificio di una ristrutturazione energetica interna, non è seriamente pensabile dar attuazione al protocollo di Kyoto. (3-06622)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Libero* di domenica 19 novembre 2000, alla pagina 14, dà notizia degli inadempimenti del Ministero dell'ambiente rispetto agli obblighi derivanti dalla legge Ronchi 8 novembre 1997;

la normativa prevede che gli enti pubblici coprano il fabbisogno di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al 40 per cento del totale —:

se la notizia risponda a verità e, in caso affermativo, se non ritenga che il Ministero dell'ambiente sia un pessimo *Testimonial* delle iniziative ecologico-ambientali. (3-06629)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta orale:

GASPARRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dopo la recente intervista al sergente Antonaci al quale è stata riconosciuta la leucemia, malattia contratta in servizio e per causa di servizio, il Ministro della

difesa ha affermato che in Bosnia non sono state usate armi contenenti uranio impoverito;

il dipartimento della difesa americano afferma che in Bosnia sono stati usati proiettili contenenti uranio impoverito (missili *tomahawk block III wdu* e cannoni montati sui velivoli A-10) e già dal 1995, data precedente all'impiego in Bosnia del sergente Antonaci;

il riconoscimento della causa di servizio è avvenuto attraverso gli organi della sanità militare, pertanto il ministro sarebbe stato smentito dagli stessi suoi organismi di controllo —:

se il ministro intenda far chiarezza sulla vicenda rivelando i motivi per cui al sergente è stata riconosciuta la causa di servizio;

se il ministro sia al corrente della tipologia degli armamenti utilizzati in Bosnia ed Erzegovina e da quale periodo;

se i militari italiani siano stati informati dei rischi corsi durante la permanenza in Bosnia;

i motivi per cui la misurazione della radioattività sui territori d'impiego è stata fatta solo in Kosovo e non in tutto lo scacchiere operativo che vede coinvolto il contingente italiano;

per quale motivo, dopo le misurazioni della radioattività sul territorio, i militari belgi ed olandesi abbiano lasciato determinate zone dove i nostri militari continuano ad operare;

se i nostri militari siano tutt'ora impiegati in zone contaminate e quali siano le strutture a loro disposizione per procedere ad eventuali bonifiche. (3-06624)

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

i distretti militari di tutta Italia stanno procedendo alla distruzione irreversibile, senza trasformazione su supporti

informatici, di tutto il carteggio riferito al personale congedato, a qualsiasi titolo, da almeno venti anni;

tale attività è stata disposta dalla direzione generale della leva su input dello Stato maggiore dell'esercito;

la disposizione emanata dallo Stato maggiore dell'esercito è firmata da persona non autorizzata, giacché delegata del delegato; infatti, la lettera, d'ordine, non è stata firmata dal titolare dell'ufficio emittente, delegato d'ordine, ma da un « non identificato » delegato del delegato;

la direzione generale del personale militare, interpellata in merito, ha espresso le più ampie riserve sull'attività in argomento ricordando allo Stato maggiore dell'esercito che l'attività di distruzione del carteggio « è subordinata a rigorose procedure di trasferimento su archivi informatici » e proponendo, in alternativa, la disponibilità a riconsiderare la materia nelle sedi ritenute più opportune;

lo Stato maggiore dell'esercito, ignorando completamente le indicazioni e le proposte della direzione generale del personale, dopo soli pochi giorni ha emanato le disposizioni di avvio della irresponsabile distruzione del carteggio alla direzione generale della leva;

la direzione generale della leva ha disposto la distruzione del carteggio riferito al solo personale di leva, con esclusione di sottufficiali ed ufficiali, creando quindi, di fatto, una evidentissima disparità di trattamento tra le varie categorie del personale militare e/o paritetico (carabinieri, polizia, guardia di finanza, obiettori di coscienza, eccetera);

l'articolo 25 della legge n. 15 del 1968 prevedeva, già da allora, la trasformazione del materiale cartaceo tramite microfilmatura e la circolare Lev G.002 del 1977 regolamentava tale attività; a oggi tale l'attività di microfilmatura, nonostante gli anni trascorsi, non è stata realizzata, non solo: non è mai stato effettuato alcun controllo da nessuna delle autorità preposte. Difatto, non esiste alcuna alternativa ai

documenti originali conservati presso i distretti militari e dei quali è stata disposta la distruzione totale;

né la direzione generale della leva, né lo Stato maggiore dell'esercito hanno provveduto ad informare gli utenti e gli altri aventi titolo del procedimento messo *in itinere*, così come invece previsto dalla ben nota Legge 241 del 1990;

L'enorme quantità di fascicoli conservati dai distretti (solo Roma circa tre milioni) ed il tempo necessario a distruzione di ogni fascicolo, attenendosi alle procedure impartite dalla direzione generale della leva, prevederebbe una eseguibilità dell'ordine in un tempo non inferiore ai 40-50 anni;

il foglio matricolare, senza il supporto di documenti che ne comprovino la regolarità e la completezza, diventa un mero elenco, non accertabile, di presunte vicende afferenti l'aspetto militare; l'ipotesi che una commissione possa sostituirsi ai documenti è irrealista e priva di fondamento giuridico costituendo un riscontro soggettivo e non oggettivo quale è il documento originale;

i distretti militari trattano, ancora oggi, migliaia di pratiche tese alla ricostruzione di fogli matricolari di personale anziano che ha partecipato, ad esempio, ad eventi bellici, tentando di ricostruire le vicende dei singoli tramite l'acquisizione (e non la distruzione) di ogni sorta di documento che certifichi le dichiarazioni dei cittadini (acquisire un documento, fare la relativa variazione e poi distruggere il documento probante sembra più l'arte dei pazzi piuttosto che una seria attività burocratico-amministrativa);

molti dei documenti agli atti non sono neanche di provenienza nazionale, riferendosi, ad esempio, a periodi di prigionia, di campi di concentramento, eccetera;

il foglio matricolare è un documento indispensabile sia ai fini pensionistici, sia ad altri fini di interesse economico e non;

l'attività distruttiva messa in atto non ha alcun riguardo né alcuna specificità per i documenti di interesse storico, né per i documenti riferiti a personaggi di interesse storico;

è incomprensibile perché, dopo un'inedia di oltre trenta anni (dalla legge n. 15 del 1968) si emani un ordine che ne prevede, ottimisticamente, altri 40-50 per essere eseguito ma non si ha tempo per riesaminare la materia come chiesto dalla direzione generale del personale e come invocato da vari distretti militari, peraltro esperti in materia —:

se non si intenda disporre l'immediata revoca dell'ordine di distruzione del carteggio, subordinandolo, come per legge, alla preventiva trasformazione su supporti informatici;

se non si intenda accertare le responsabilità dell'incauto ordine di distruzione, peraltro non condiviso già all'interno degli stessi organi centrali e di vertice della Difesa (Stato maggiore dell'esercito-direzione generale del personale militare-direzione generale della leva);

se non intenda accertare e chiarire perché dopo un'inedia durata decenni si voglia distruggere tutto l'archivio cartaceo del personale in congedo, con la precisa volontà di non lasciarne traccia. (3-06626)

GASPARRI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

al Caporal Maggiore Vacca Salvatore, deceduto il 9 settembre 1999, non è stata ancora riconosciuta la causa di servizio per la leucemia che lo ha portato alla morte perché il legame causa-effetto della leucemia non è dimostrabile scientificamente;

allo stesso Caporal Maggiore è stata diagnosticata la malattia con circa tre mesi di ritardo dai primi sintomi e tutte le cure e gli interventi che il militare ha subito sono stati eseguiti a carico della famiglia;

sulla documentazione matricolare del Caporal Maggiore Vacca sarebbero state riportate inesattezze con una esposizione dei fatti non rispondenti al vero;

sul foglio matricolare del Caporal Maggiore Vacca risulta che lo stesso è cessato dal servizio in Bosnia il 14 aprile 1999, quando in effetti il militare si era recato in licenza breve;

la brigata multinazionale del nord con protocollo 2447/SFOR/04, datato 20 aprile 1999 comunicava al Caporal Maggiore Vacca ed altri sette colleghi che erano ritenuti esclusi dal teatro delle operazioni perché non rientranti anche se la licenza aveva termine alle ore 00.01 del giorno 22 aprile;

sul foglio matricolare del Vacca risulta che lo stesso è stato ricoverato all'ospedale militare di Cagliari il 6 luglio 1999 e che dallo stesso è stato dimesso il 3 agosto con giorni 90 di convalescenza, mentre invece il soldato ha avuto un primo arresto cardiaco il giorno 7 luglio ed è stato trasferito presso il locale ospedale civile dove poi è deceduto il giorno 9 settembre dello stesso anno;

queste contraddizioni tendono a dimostrare una estraneità dei fatti dell'amministrazione che invece è diretta responsabile dei militari impiegati —:

per quale motivo non si intende riconoscere la causa di servizio al Caporal Maggiore Vacca;

se si intenda far chiarezza sulle incongruenze riportate sul foglio matricolare del militare ed identificare gli eventuali colpevoli;

se esistano responsabilità dell'amministrazione e come si intenda far fronte ad eventuali responsabilità. (3-06633)

Interrogazione a risposta in Commissione:

CONTENUTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

alla cerimonia svoltasi il 4 novembre 2000 presso il sacrario di Redipuglia, pre-

sente il Capo dello Stato, partecipava anche una compagnia dell'XI reggimento bersaglieri;

secondo quanto risulta allo scrivente, il capo di stato maggiore dell'esercito, ritenuto che alcuni ufficiali e sottufficiali dell'XI reggimento bersaglieri fossero intervenuti alla cerimonia indossando un copricapo o « piumetto » non regolamentare, provvedeva ad ordinare, per le vie brevi e tramite la catena di comando, che venissero puniti i trasgressori;

da notizie in possesso dello scrivente, il comandante dell'XI reggimento bersaglieri, dubitando della possibilità di applicare una sanzione disciplinare ai subalterni soprassedeva in merito chiedendo, sempre per via gerarchica, spiegazioni circa l'esistenza di una norma regolamentare che disciplinasse la foggia prevista per il « piumetto » in questione;

il comandante dell'XI reggimento bersaglieri, in esito al comportamento tenuto a difesa dei propri subalterni, veniva fatto oggetto di procedimento disciplinare nel quale gli si contestava l'inadeguatezza del controllo sui reparti in conseguenza del quale i militari avrebbero partecipato alla cerimonia con un'uniforme non regolamentare;

il comandante in questione risulta essere stato avvicinato in seguito alle dimissioni rassegnate dall'incarico di comando intervenute successivamente ai fatti ricordati;

se sia al corrente di quanto accaduto in merito alla presenza, alla cerimonia del 4 novembre 2000 a Redipuglia, di una compagnia dell'XI reggimento bersaglieri « accusata » di aver indossato un « piumetto » non regolamentare;

se sia in grado di indicare la disposizione che, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del regolamento sulla disciplina militare, descrive la foggia del « piumetto » prescritto;

se ritenga opportuno e legittimo il comportamento del capo di stato maggiore

concretizzatosi nella pretesa di una punizione al reparto dei bersaglieri in assenza di precise norme regolamentari in materia di copricapo da indossare;

quali provvedimenti intenda adottare a salvaguardia delle tradizioni militari del corpo dei bersaglieri e a difesa di un comandante che non ha inteso punire i suoi uomini in assenza di norme specifiche a cui collegare eventuali responsabilità disciplinari;

se, infine, non giudichi assurdo che un capo di stato maggiore dell'esercito si preoccupi del « piumetto » dei bersaglieri e non del concorso alla riuscita delle celebrazioni del 4 novembre offerto anche dall'XI reggimento bersaglieri alla presenza del Capo dello Stato. (5-08534)

* * *

FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto 16 novembre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000, il ministero delle finanze ha dato attuazione all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999 di riforma della riscossione;

l'articolo 1 del decreto ministeriale stabilisce che i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono esercitare le facoltà di accesso al sistema informativo del ministero delle finanze relativamente di debitori iscritti a ruolo e co-obbligati in « qualunque momento successivo alla consegna del ruolo »;

di conseguenza l'accesso al sistema può avvenire dal giorno successivo alla consegna del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ex-articolo 49, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

in altre parole l'accesso può avvenire prima che il ruolo diventi « cartella », prima che la cartella sia notificata e prima del decorso dei 60 giorni riservati al contribuente per l'eventuale impugnativa, sicché il concessionario può conoscere, anche in questo periodo, lo stato patrimoniale del contribuente;

il decreto ministeriale, per altro, appare incredibilmente monco, atteso che il Garante per la protezione dei dati personali, nonostante fosse investito del problema, non ha reso il parere prescritto dall'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112;

il ministero delle finanze, nonostante l'assenza del prescritto parere, ha tuttavia emanato il decreto « considerato che... il Garante per la protezione dei dati personali non ha reso il parere di competenza »;

è ben vero che l'attività di Governo non può essere paralizzata dalle omissioni del Garante (su cui, per altro, occorrerebbe una seria riflessione), ma è altrettanto vero che la delicatezza della materia doveva far escludere che il mancato parere del Garante potesse essere considerato automaticamente come parere positivo —

quali argomentazioni abbiano indotto il Ministro, all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale 16 novembre 2000, a ritenere rispettato il sistema di protezione dei dati personali, in relazione soprattutto ai poteri conferiti ai concessionari.

(4-32737)

MENIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

attualmente opera in Trieste, come in tutti i capoluoghi regionali, l'Ufficio del demanio (ex Ufficio dell'Intendenza di Finanza) con competenza provinciale in materia di gestione ed amministrazione dei beni dello Stato, accorpato dal 1° gennaio 1994 all'Ufficio del territorio di Trieste (ex Ufficio Tecnico Erariale, Catasto Terreni e Fondiario);